

**CONVENZIONE**  
**PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI SECOND OPINION**  
**IN INFETTIVOLOGIA**  
**DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI**

**TRA**

il **Centro Nazionale Trapianti**, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità, sito in Roma, Viale Regina Elena n. 299 (P.IVA/CF 80211730587), rappresentato dal Dott. Massimo Cardillo in qualità di rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede, di seguito denominato "CNT";

**e**

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriali dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri n. 57, (P. IVA n. 03510050127), rappresentata per la firma del presente atto da Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Micale, con delega prot. n. 33487 del 16.5.2023, di seguito denominata "Azienda";

-

**PREMESSO**

- che CNT è istituito a norma dell'art. 8, L. 1° aprile 1999 n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" presso l'Istituto Superiore di Sanità;
- che CNT, istituito presso l'ISS, a norma del D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183", riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della salute;
- che CNT, a norma del DM. 19 novembre 2015 "Attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della Direttiva di Esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti", è organo, di cui si avvale il Ministero della salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6 lettere f) e l) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera m) e m-ter) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha il compito di promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché di controllo sullo scambio degli organi con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;
- che CNT, a norma dell'art. 4, comma 6, letto. d), ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

- che con DM 27 ottobre 2004, veniva costituita all'interno della consulta permanente per i trapianti di cui all'art. 9, Legge 91/99., la "Commissione Nazionale per la Sicurezza", con il compito di fornire alla rete trapiantologica una seconda opinione tecnica nella risoluzione dei casi complessi in materia di anatomopatologia, medicina legale e infettivologia;
- che le attività di detta Commissione hanno avuto continuità nel tempo determinando un rafforzamento della qualità e sicurezza del sistema;
- che, al fine di rafforzare le attività della commissione, il Centro Nazionale Trapianti con l'ausilio del Prof. Paolo Grossi, dell'Università dell'Insubria ha avviato un percorso formativo per esperti in infettivologia al fine di allargare il pool di esperti della Rete Nazionale Trapianti;
- l'Azienda annovera tra i suoi servizi la S.C. Malattie Infettive e Tropicali diretta dal Prof. Paolo Grossi all'interno della quale operano la Dott.ssa Maria Luisa Balsamo e la Dott.ssa Elena Graziano;
- che in ragione della richiesta avanzata dal CNT di avvalersi di suddetto personale, all'Azienda per poter ampliare il pool degli esperti, in data 25 luglio 2022 è stata stipulata la convenzione avente ad oggetto le attività di supporto alla rete nazionale dei trapianti;
- il CNT con PEC dell'11.7.2023. prot. n. 0032669, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 46639, ha richiesto alle direzioni dell'Azienda la possibilità di poter rinnovare per un ulteriore anno la collaborazione;
- che in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, per disciplinare la collaborazione concernente attività di comune interesse;
- che l'attività richiesta, contribuendo al miglioramento della qualità e sicurezza del sistema trapiantologico, è compatibile con i fini istituzionali delle Aziende, esse stesse autorizzate allo svolgimento di attività trapiantologiche;

#### **ATTESO**

- che la consulenza oggetto delle intese è regolata dall'art. 117 del C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto in data 19 dicembre 2019;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse e gli allegati in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo anche se non materialmente allegati.

##### **Art. 2 (Oggetto)**

1. L'Azienda si impegna a partecipare alla formazione della commissione nazionale di sicurezza c.d. second opinion nazionale in infettivologia della Rete nazionale trapianti, tramite i professionisti di cui all'art. 3.

2. La commissione ha lo scopo di supportare gli operatori della rete nazionale trapianti nella valutazione dei casi critici e dei rischi di carattere infettivologico, nelle fasi di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, per il funzionamento di tutta la rete trapiantologica, nonché di collaborare con il Centro Nazionale Trapianti nella predisposizione delle linee guida e dei protocolli operativi della rete nazionale trapianti.

### **Art. 3**

#### **(individuazione dei membri della commissione)**

1. L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 designano le professionalità come di seguito indicate:
  - a. Dott.ssa Maria Luisa Balsamo
  - b. Dott.ssa Elena Graziano
2. Le attività che ricadranno sui professionisti dell'Azienda sono parametrate sull'attività di second opinion effettuate nell'ultimo biennio di attività della rete trapiantologica.
3. I professionisti sono tenuti all'osservanza dei principi impartiti dal Centro Nazionale Trapianti e in particolare delle linee guida e dei protocolli operativi operanti nel settore trapiantologico.
4. Il rendiconto delle attività sarà elaborato sulla base dei raccolti dal Centro Nazionale Trapianti e inviati alle singole Aziende di appartenenza per la relativa contabilizzazione.

### **Art. 4**

#### **(Durata del contratto)**

1. La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto. Non è ammesso il tacito rinnovo. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

### **Art. 5**

#### **(Importo e modalità trasferimento)**

1. Per l'attività di cui all'art.2 del presente contratto, il CNT corrisponderà l'importo complessivo di € 20.000 (ventimila/00) all'Azienda.
2. Detti importi, determinati tenendo conto del numero complessivo di second opinion compiute nel biennio 2022 - 2023, saranno trasferiti alle Aziende per le attività dalle stesse compiute in rate quadrimestrali a seguito di verifica delle attività eseguite nel periodo di riferimento.
3. Il CNT provvederà, nel rispetto di quanto pattuito, al trasferimento degli importi dietro presentazione di nota di addebito/fattura, secondo le modalità di seguito indicate: accredito su conto Banca d'Italia n. 0319704

### **Art. 6**

#### **(Riservatezza)**

1. Le Aziende si rendono garanti che il personale da essa destinato all'esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del presente contratto.

### **Art. 7**

### **(Recesso e risoluzione)**

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta alle altre parti tramite posta certificata, con un preavviso di trenta giorni.
2. In particolare il CNT si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività connessa al progetto di cui all'art. 2 nonché nelle ipotesi in cui il Centro Nazionale Trapianti rilevi che il professionista designato per l'esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 3, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente convenzione.
3. Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

### **Art. 8**

#### **(Copertura Assicurativa)**

1. Il regime assicurativo dei professionisti è disciplinato in conformità alla vigente disciplina generale in materia.

### **Art.9**

#### **(Privacy)**

1. I Dirigenti Medici individuati dall'Azienda sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" RGPD 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
2. Le Parti dichiarano che ai sensi del "RGDP 2016/679", il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento dei dati (CNT) si impegna a fornire ai Dirigenti Medici dell'Azienda, in qualità di autorizzati, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.
3. Il Titolare provvede altresì all'adempimento di ogni obbligo informativo verso l'utenza destinataria della prestazione.

### **Art. 10**

#### **(Conflitto di interessi e codice di comportamento)**

1. I professionisti si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con le Aziende di appartenenza, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e del Codice etico e di comportamento aziendale.
2. Si richiamano le disposizioni adottate dalle rispettive Aziende in materia di conflitto di interesse e codice di comportamento.

### **Art. 11**

#### **(Prevenzione della corruzione)**

1. Le parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali. Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ASST ha adottato un Codice di Comportamento (accessibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>) e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del Codice di Comportamento da parte del Centro Nazionale Trapianti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. La controparte dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato dall'ASST, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo internet: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>.

**Art. 12**  
**(Trasparenza)**

1. Le Aziende, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., provvedono alla pubblicazione di tutte le informazioni dovute, sul proprio sito istituzionale.

**Art. 13**  
**(Norma di rinvio e disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.  
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello del Tribunale di Varese.

**Art. 14**  
**(Registrazione e bollo)**

1. La presente convenzione viene sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella dell'allegato A del D.P.R. N. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dal CNT.  
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 131/896 – Tariffa parte II, le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, data dell'ultima sottoscrizione

Per il Centro Nazionale Trapianti  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Massimo Cardillo)

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:  
per delega di firma del Commissario Straordinario  
IL DIRETTORE  
S.C. Affari Generali e Legali  
(Dott.ssa Clara Pelliccia)

Firmato digitalmente in formato CADES:

27/09/2023 DR.SSA CLARA PELLICCIA

28/09/2023 DR. MASSIMO CARDILLO